

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

A tutto il Personale All'Albo d'istituto
Sito web
Agli operatori esterni alla scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA
Prot. 0010693 del 04/10/2024
VI-9 (Uscita)

e, p.c. Alla DSGA
dott.ssa Mittica Emilia

All' RSPP Ing. Camiolo Egidio

Agli RLS
Bertoletti Mauro
Lodi Marta
Masulli Libera Maria

Oggetto: DIRETTIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

LA DIRIGENTE

VISTO l'art. 591¹ del Codice Penale;

VISTO IL D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

VISTA la normativa vigente ed in particolare il D.M. N. 292 del 21/06/1996, che individua i Capi d'istituto, ora Dirigenti scolastici, come “datori di lavoro” e il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, in cui è prevista per il Dirigente scolastico l'adozione di misure per il controllo e la prevenzione di situazioni di rischio;

VISTO l'allegato A² del CCNL 2019-2021 siglato il 18/01/2024;

¹ Dispositivo dell'art. 591 Codice penale

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. [...]

² **Allegato A** Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione e del pubblico; (...)
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.

Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

VISTO l'art 43³ comma 10 del CCNL 2019-2021 siglato il 18/01/2024;

VISTO il Regolamento generale di Istituto adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 117 del 23/04/2024 ;

VISTI i Regolamenti dei singoli plessi adottati dal Consiglio di Istituto con delibere n. 118, 119 e 120 del 23/04/2024;

RICHIAMATI in particolare le relative sezioni riguardanti la vigilanza a partire dagli artt 10 e seguenti;

COMUNICA

alle SS.LL. che la trasgressione dei doveri di vigilanza di cui ai riferimenti citati, oltre che configurare profili di responsabilità penale, configura responsabilità disciplinare e prefigura l'apertura di un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 55, 55-bis e 55-sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Contestualmente

EMANA

la seguente direttiva riguardante le misure organizzative in ordine alla vigilanza dei minori.

PREMESSA

L'obbligo di sorveglianza sui minori copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica. A sancirlo una sentenza della Cassazione (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999).

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA.

Si trasmette la presente direttiva, per definire in via preventiva le misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente la seguente Direttiva.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro Famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL 2006/09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048) .

³Titolo III art 43 Attività dei docenti comma 10 Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale Docente, al personale ATA e al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/03/77, n. 894).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Questo significa che OGNI ADULTO ha il dovere primario della vigilanza sui minori e dunque, A PRESCINDERE DALL'ORDINE DI SCUOLA IN CUI SI PRESTA SERVIZIO e A PRESCINDERE DALLE MANSIONI RICOPERTE IN VIRTÙ DEL RUOLO RICOPERTO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO, qualora un minore o un'intera classe risultino privi di vigilanza, la Dirigente, per mezzo dei suoi collaboratori, affida il minore o l'intera classe al personale a disposizione (prioritariamente) o, in caso di assenza di personale a disposizione, a chiunque altro presti servizio nell'Istituto, siano pure docenti di altro ordine di scuola.

L'assegnazione fatta dal collaboratore della Dirigente o dalla Dirigente stessa, è da considerarsi ORDINE DI SERVIZIO e il diniego del dipendente configura responsabilità disciplinari, civili e, nel caso ai minori in oggetto dovessero occorrere infortuni o danni alla persona, anche penali.

La richiesta di vigilare su una classe scoperta può essere fatta anche agli stessi collaboratori della Dirigente sia dalla Dirigente stessa che dagli altri collaboratori.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui Docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048). L'art. 44 comma 7 del CCNL 18/01/2024 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: **"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. L' Allegato A dei profili di area allegata al CCNL 18/01/2024 attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni... di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti".

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Le seguenti disposizioni regolano alcuni momenti critici della sorveglianza: l'ingresso, il cambio d'ora, la ricreazione, le uscite per recarsi ai servizi igienici, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, l'uscita alla fine delle lezioni, in caso di sciopero e durante le attività extra-scolastiche.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Come stabilito dal CCNL 18/01/2024, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, attendendoli nelle rispettive aule all'orario di entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio.

Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale contrattuale.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorvegliano il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

a) Scuola dell'Infanzia

I bambini sono affidati dai genitori ai docenti all'ingresso della sezione o se fuori orario all'ingresso dell'edificio ai collaboratori scolastici, che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni.

b) Scuola Primaria

Al suono della campanella, gli alunni entrano ordinatamente all'interno della scuola sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. I docenti accolgono gli alunni nelle rispettive aule.

c) Scuola Secondaria di primo grado

Al suono della campanella, gli alunni entrano ordinatamente nell'atrio interno della scuola sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. I docenti accolgono gli alunni nelle rispettive aule.

VIGILANZA ALLA PORTA DI INGRESSO E CANCELLI

I collaboratori scolastici addetti alle porte devono fare attenzione a tutto ciò che può accadere durante l'afflusso o il deflusso degli alunni e provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici subito dopo l'ingresso della prima ora e l'uscita, per evitare l'accesso di persone non autorizzate.

Le porte di ingresso non dovranno mai essere lasciate incustodite e/o aperte.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO **ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. È assolutamente vietato lasciare la classe senza sorveglianza. I docenti, dunque, se hanno lezione, sono inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora.

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti.

Gli alunni devono rimanere nell'aula. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio Personale e ai collaboratori della Dirigente.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i servizi.

Nel caso in cui l'intervallo/ricreazione si svolga nel corridoio, nei cortili, negli spazi esterni presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti.

Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.

Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discolarsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Dunque, durante i due intervalli, è necessario che il personale docente di turno e il personale ausiliario assegnato alla vigilanza dei corridoi, vigilino sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO **ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

Si raccomanda di impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli allievi, cui è fatto divieto di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli.

USCITE DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno, controllandone il tempo di rientro.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed al grado di maturità) sia tale da non comportare alcun potenziale pericolo.

Non deve verificarsi la presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula in contemporanea.

Dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

MENSA

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Le classi, durante la refezione scolastica, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola dell'infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

All'inizio e alla fine del pasto, i docenti accompagneranno gli alunni, ordinatamente, a lavarsi le mani ed avranno cura di insegnare loro a non far "sgocciolare" acqua sui pavimenti, asciugandosi le mani dopo essersele lavate. Se dovesse comunque cadere acqua sui pavimenti, i docenti devono avvertire immediatamente i collaboratori scolastici in servizio e questi dovranno asciugare senza indugio pre impedire che qualche alunno scivoli e si infortuni.

Si ricorda che la vigilanza sui minori è compito esclusivo del docente in classe e del docente e dei collaboratori scolastici quando ci si trova fuori dalla classe. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, docenti e collaboratori scolastici dovranno dimostrare di aver vigilato con idonea cura.

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA E AI LABORATORI

Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante di scienze motorie.

Particolare attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e verrà segnalato qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALLA PROPRIA AULA FINO ALL'USCITA DALL'EDIFICIO A FINE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, posizionandosi rispetto alla scolaresca in maniera da assicurare il controllo dell'intera classe.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

Gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. I docenti provvederanno, durante i primi giorni, a farsi consegnare, eventualmente, tale delega.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei docenti. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.

RITARDI GENITORI ALL'USCITA

I docenti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, si atterrà a quanto definito nel Regolamento di Istituto.

Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, si contatteranno gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, l'Ufficio di Direzione contatterà la locale stazione dei Carabinieri.

Nel caso in cui il ritardo si ripeta più volte, i docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente la segreteria che provvederà a chiamare la polizia urbana e a segnalare l'accaduto al Dirigente.

ESPERTI ESTERNI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno per iscritto, di volta in volta, l'autorizzazione alla Dirigente e compileranno i relativi documenti. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso, se l'esperto non avrà in affidamento i minori direttamente dai genitori (caso di corsi pomeridiani nei quali la scuola concede i locali agli esperti, ma il patto formativo viene firmato da questi direttamente con le famiglie), la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni resta del docente, pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti" **l'insegnante deve restare nella classe** ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall'operatore addetto all'assistenza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO **ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

Il collaboratore scolastico presta aiuto materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

INGRESSO NEI CORTILI DEI PLESSI

Per motivi di sicurezza, è vietato l'ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi non autorizzati.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82).

INGRESSO DI ESTRANEI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO

È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di personale preventivamente autorizzato dalla Dirigente.

È inoltre vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione della Dirigente.

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola e tutti dovranno firmare il registro all'ingresso. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici, i quali informeranno il Responsabile di plesso.

Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza degli alunni durante tutte le attività extrascolastiche - visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite didattiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, e così via dicendo) - dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori ed è affidata con incarico della Dirigente.

I docenti accompagnatori devono vigilare su tutti gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati; non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta ai docenti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Infine, come norma generale, si sottolinea che la sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

Essi, in particolare, dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza; pertanto, dovranno posizionarsi nelle apposite postazione previste nei corridoi;
- comunicare immediatamente al Coordinatore del plesso, ai suoi Collaboratori e alla Dirigente, le eventuali assenze dei docenti, per evitare che la classe resti incustodita;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostino nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente ai suoi Collaboratori e alla Dirigente particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dalla Dirigente (genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente al docente di classe o al Coordinatore di plesso o alla D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

INFORTUNI DI ALUNNI – ADEMPIMENTI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

- 1) avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;
- 2) qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 112); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente/collaboratore scolastico accompagnerà lo stesso;
- 3) compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (per la modulistica usare quella reperibile in segreteria).

La denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI (leggere il Regolamento dedicato)

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica.

La Dirigente, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- a) individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci,
- b) concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- c) verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "MINO MILANI" - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Corso Cavour, 49 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.26884

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it – Web: www.icdicorsocavourpv.edu.it
C.F. 96069400180 - Codice univoco di fatturazione elettronica: UF4QFG- Codice IPA: iccc2

SICUREZZA

È necessario prendere visione dei Piani di Emergenza affissi in ogni locale e della cartellonistica e di ogni altro documento e circolare contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte e così via dicendo;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc.;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere e così via dicendo;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti e così via dicendo;
- accessi non dotati di dispositivi antipanico di sicurezza, che dovranno risultare sempre apribili;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, e così via dicendo;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli, seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte e cancelli automatici e così via dicendo;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e di comportamento, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare ai preposti referenti di plesso eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Tutto il personale è tenuto a leggere attentamente le disposizioni riguardanti la sicurezza e ad attenersi alle istruzioni contenute.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore con la pubblicazione all'Albo e avranno validità fino a quando non saranno pubblicate modifiche o integrazioni delle stesse.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Livianna SPECIALE

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)